



INFORMAZIONI PER LA RICHIESTA/RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E)

Nel corso dell'anno 2016 il Ministero dell'Interno ha avviato il processo per sostituire progressivamente, alla data di rispettiva scadenza, le carte d'identità cartacee fin'ora in uso con le nuove carte d'identità elettroniche (sigla: C.I.E.).

Così come già avviene per altri documenti identificativi (es.: patente di guida), la carta di identità elettronica verrà confezionata e fatta pervenire al cittadino a cura del Ministero stesso: ai Comuni spetterà solo più la raccolta delle richieste di emissione delle nuove C.I.E. e dei relativi dati da parte del cittadino.

Il Comune di La Loggia ha avviato il procedimento di rilascio C.I.E., con decorrenza da lunedì 3 settembre 2018.

Nei paragrafi che seguono viene descritto cos'è cambiato e cosa no rispetto alla vecchia carta d'identità cartacea.

Sommario:

1. CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO
2. VALIDITÀ DEL DOCUMENTO
3. COSTO DEL DOCUMENTO
4. CHI RILASCI LA C.I.E.?
5. CHI PUO' RICHIEDERE LA C.I.E.?
6. QUANDO SI PUO' RICHIEDERE LA C.I.E.?
7. COME SI FA A RICHIEDERE LA C.I.E.?
8. COSA SERVE PER RICHIEDERE LA C.I.E.?
9. FURTO, SMARRIMENTO O DETERIORAMENTO DELLA C.I.E.
10. CITTADINI NON COMUNITARI
11. VALIDITA' PER L'ESPATRIO
12. ACQUISIZIONE IMPRONTE DIGITALI E VERIFICA DEI DATI PERSONALI
13. PIN/PUK
14. POSSIBILITÀ DI ESPRIMERSI SULLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI
15. PERSONE IMPOSSIBILITATE A PRESENTARSI ALLO SPORTELLO PER MOTIVI PARTICOLARI
16. ECCEZIONI

1. CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO

La nuova Carta di identità elettronica si presenta come una tessera di materiale plastico dalle dimensioni uniformate a quelle delle altre smart card (bancomat, carte di credito, patente, ecc.) ormai di uso comune. Essa è dotata di un microprocessore (chip) informatico nel quale sono immagazzinate elettronicamente diverse informazioni.

Grazie a ciò, la nuova C.I.E. è:

- un documento di identificazione del cittadino che consente di comprovare in modo certo l'identità del titolare, tanto sul territorio nazionale quanto all'estero;
- un documento di viaggio parificato al passaporto in tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi (es.: area "Shengen");
- uno strumento da utilizzare per richiedere una identità digitale sul sistema SPID (Sistema pubblico di Identità Digitale) dello Stato;
- un sistema per autenticarsi nei servizi telematici della pubblica amministrazione che consentano tale modalità di identificazione.

La carta ha un numero seriale stampato sul fronte in alto a destra che prende il nome di numero unico nazionale.

2. VALIDITÀ DEL DOCUMENTO

Tutte le carte di identità cartacee già in circolazione rimarranno pienamente valide fino alla scadenza su di esse indicata: la nuova C.I.E. verrà rilasciata solo a tale scadenza, oppure in sostituzione per furto, smarrimento o deterioramento tale da non consentirne più l'utilizzabilità. La validità della C.I.E. rimane invariata rispetto al precedente tipo di documento cartaceo:

- TRE anni di validità per i minori di età inferiore a tre anni
- TRE anni di validità per i richiedenti protezione internazionale, di qualunque età, residenti nel territorio comunale (art. 3, comma 2, lett. a) del decreto-legge 21 ottobre 2020, n.130),
- CINQUE anni di validità per i minori di età compresi tra i tre ed i diciotto anni
- DIECI anni di validità per i cittadini maggiorenni, tenendo conto che la data di scadenza di tutte le carte di identità rilasciate o rinnovate a partire dal 10.02.2012 corrisponde al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo come sopra indicato.

3. COSTO DEL DOCUMENTO

<p>CASO A) RICHIESTA DI NUOVA C.I.E. A PER TUTTI I CITTADINI SIA MAGGIORENNI CHE MINORENNI CON CAUSALE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - primo rilascio - rinnovo a scadenza o per necessità di sostituzione C.I. cartacea con C.I.E. per accesso a portali P.A.; - deterioramento con presentazione del documento deteriorato; - presentazione denuncia di furto del precedente documento (NEL CASO DI FURTO, SUBITO DA CITTADINO ULTRASESSANTENNE VEDASI PUNTO C) DELLA PRESENTE TABELLA 	<p>EURO 22,00</p>
<p>CASI PARTICOLARI</p>	
<p>CASO B) RILASCIO DI NUOVA C.I.E. A SEGUITO SMARRIMENTO del precedente documento: L'art. 291 comma 3 del Regio Decreto 6.5.1940 n. 635 stabilisce che, in caso di denuncia per smarrimento della carta di identità, i diritti da corrispondere per il rilascio del nuovo documento saranno doppi (cosiddetto pagamento dei diritti in misura doppia). E' sempre richiesta la produzione dell'avvenuta denuncia di smarrimento.</p>	<p>EURO 27,00</p>

CASO C) RICHIESTA DI NUOVA C.I.E. DA PARTE DI CITTADINI ULTRASESSANTENNI NEL CASO CHE ABBIANO SUBITO SCIPPO, BORSEGGIO , FURTO, presentando la relativa denuncia:	EURO 17,00
--	-------------------

4. MODALITA' DI PAGAMENTO

Per il pagamento questo Comune ha previsto l'uso del Bancomat o, in alternativa, il versamento dell'importo presso la tesoreria comunale e/o con modalità di utilizzo internet banking.

Non è accettato il pagamento in contanti.

Il pagamento va effettuato (o dimostrato se effettuato in precedenza allo sportello bancario), al momento del rilascio della ricevuta di richiesta di emissione della C.I.E. (vedi più sotto).

5. CHI RILASCIA LA C.I.E.?

La C.I.E., dopo che viene richiesta ed elaborata presso lo sportello dedicato presso il Comune, viene avviata al processo di produzione e stampa che avviene a cura del Ministero dell'Interno - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che farà pervenire il documento al cittadino entro sei giorni lavorativi dalla data della richiesta, all'indirizzo indicato dal richiedente (propria residenza o presso diverso domicilio). Lo stesso può anche scegliere di farsi consegnare il documento d'identità presso lo sportello comunale in cui ha presentato la richiesta.

Considerati i tempi di prenotazione e di consegna della nuova C.I.E., è necessario che i cittadini richiedano con congruo anticipo l'emissione del nuovo documento elettronico, dato che non è possibile il rilascio a vista dello stesso.

6. CHI PUO' RICHIEDERE LA C.I.E.?

La C.I.E. può essere richiesta da tutti coloro (cittadini italiani, comunitari e non) che risultano iscritti nell'A.N.P.R. – Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente **e che comunque abbiano, nel Comune di La Loggia, la loro dimora abituale ossia residenza anagrafica** ai sensi delle vigenti norme in tema di Regolamento Nazionale di Anagrafe (D.P.R. 223/1989 e s.m.i.).

Per i cittadini residenti in altro Comune italiano la richiesta della C.I.E. può avvenire solo per sopperire a necessità derivanti da gravi e comprovati motivi che non consentono di recarsi presso il proprio Comune di residenza (Circolare Ministero dell'Interno del 05/11/1999) e solo dopo aver ricevuto, da tale Comune, il relativo nulla osta.

Per richiedere la C.I.E. a nome di un minore, questi deve essere accompagnato allo sportello comunale da chi ha la responsabilità genitoriale (genitore o tutore), munito di valido documento di riconoscimento e, nel caso del tutore, anche di copia della sentenza di nomina.

7. QUANDO SI PUO' RICHIEDERE LA C.I.E.?

Come per la carta d'identità cartacea, la nuova Carta di identità elettronica si può richiedere esclusivamente per i seguenti motivi:

- Primo rilascio;
- Smarrimento o furto della carta d'identità in corso di validità, previa presentazione della relativa denuncia;

- Deterioramento della carta d'identità in corso di validità, previa verifica del relativo stato da parte del personale di sportello;
- Scadenza della carta d'identità (il rinnovo può essere effettuato a partire da 180 giorni prima della scadenza prevista).
- Richiesta di rilascio C.I.E. per sostituzione documento cartaceo che non consente l'accesso ai portali istituzionali.

Il cambio di residenza non costituisce motivo di rilascio anticipato della carta d'identità; essendo la residenza un dato che non contribuisce all'identificazione della persona, la relativa variazione non altera la funzione del documento di riconoscimento (Circolare Ministero dell'Interno 31 dicembre 1992 n. 24).

8. COME SI FA A RICHIEDERE LA C.I.E.?

La procedura di acquisizione dei dati personali richiede mediamente 20/30 minuti a persona e nel Comune di La Loggia vi è una sola postazione abilitata dal Ministero presso l'Ufficio Anagrafe.

LA PRENOTAZIONE E' CONSENTITA ESCLUSIVAMENTE CON MODALITA' TELEFONICA contattando i numeri: 011 9629082 OPPURE 334 1074069 negli orari di servizio visionabili sul sito web istituzionale dell'Ente: www.comune.laloggia.to.it

Non sono previste prenotazioni via mail e pertanto le medesime non potranno essere prese in considerazione.

9. COSA SERVE PER RICHIEDERE LA C.I.E.?

Una volta ottenuta la prenotazione, o comunque l'accesso alla postazione assegnata, è necessario presentarsi muniti di:

- **Carta di identità scaduta o in scadenza o deteriorata; oppure denuncia di furto o smarrimento** della precedente carta d'identità resa presso le autorità competenti.
- **Una foto formato tessera recente** (fatta da non più di sei mesi) ed avente gli stessi requisiti delle foto richieste dalla Questura per il rilascio del passaporto, ovvero: su sfondo chiaro, con posa frontale, a capo scoperto (salvo i casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi, purché il volto sia ben visibile - vedi istruzioni su http://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf); in alternativa, la fotografia, comunque dotata dei requisiti suddetti, può anche essere contenuta in una chiavetta USB, in formato .jpeg, dimensione massima 500kb e 400dpi.
- **La tessera sanitaria - codice fiscale in corso di validità.**
- **BANCOMAT PER PAGAMENTO diritti di rilascio come sopra specificati, OPPURE RICEVUTA PAGAMENTO DELLA SOMMA ALLA TESORERIA COMUNALE** presso l'istituto bancario Intesa San Paolo **mediante bonifico bancario effettuabile direttamente agli sportelli dell'Istituto Bancario oppure con la modalità Internet Banking. Nel caso di pagamento con modalità internet banking si segnala che si dovrà obbligatoriamente PRODURRE RICEVUTA DI PAGAMENTO E NON QUELLA DI PRENOTAZIONE PAGAMENTO**

Si indicano qui di seguito gli estremi IBAN del Comune di La Loggia su cui effettuare il versamento:

**Banca Intesa Sanpaolo - filiale di La Loggia, Via Bistolfi 37 -
codice IBAN COMUNE DI LA LOGGIA: IT 05 R030693055110000300003**

10. FURTO, SMARRIMENTO O DETERIORAMENTO DELLA C.I.E.

Come già per la Carta d'identità cartacea, in caso di furto o smarrimento occorre presentarsi allo sportello con la denuncia resa presso le competenti Autorità (Stazione dei Carabinieri, Polizia Municipale, Posto di polizia di P.S., Questura) ed altro documento di riconoscimento.

Nel caso non si abbia un altro documento identificativo, occorre presentarsi allo sportello accompagnati da due testimoni, muniti di documenti validi.

Per sporgere la denuncia è utile conoscere il numero di serie della Carta d'identità smarrita o rubata; nel caso in cui non se ne sia in possesso, ci si può rivolgere di persona (o per telefono) allo sportello Anagrafe da soprastante paragrafo 7, lettera b).

Inoltre, in caso di furto o smarrimento di una carta d'identità elettronica, il cittadino, oltre a sporgere regolare denuncia presso le Forze di Polizia, deve effettuare il blocco della propria C.I.E., per inibirne l'utilizzo ai fini dell'accesso ai servizi in rete, contattando il servizio di help desk della C.I.E. reperibile nei contatti a questo link

<http://www.cartaidentita.interno.gov.it/contatti/>

oppure contattando il numero 800263388 fornendo i seguenti dati: - Nome e Cognome - Codice Fiscale - Numero della C.I.E. se disponibile - Estremi della denuncia presentata alle forze dell'ordine (il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle 14:00 ed è valido solo per la nuova C.I.E.). Una volta fatto tutto ciò, lo sportello comunale avvierà quindi la richiesta di una nuova carta d'identità elettronica, con nuovi numeri di serie e decorrenza dalla data di nuovo rilascio (alla lettera non trattasi dunque di duplicato), dietro la nuova corresponsione dell'importo di cui al precedente paragrafo 3.

Lo SMARRIMENTO della C.I.E. comporta un aumento dell'importo da corrispondere per il rilascio di nuova C.I.E. (L'art. 291 comma 3 del Regio Decreto 6.5.1940 n. 635 stabilisce che, in caso di denuncia per smarrimento della carta di identità, i diritti da corrispondere per il rilascio del nuovo documento saranno doppi (cosiddetto pagamento dei diritti in misura doppia).

11. CITTADINI NON COMUNITARI

I cittadini non comunitari (maggioresenni e minorenni) devono presentare l'originale del permesso di soggiorno valido o la copia del permesso di soggiorno scaduto con l'originale della ricevuta, attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso.

In caso di richiesta della prima carta d'identità dovranno presentare anche il passaporto o documento di riconoscimento del paese estero.

13. VALIDITA' PER L'ESPATRIO

La C.I.E. può essere rilasciata valida o non valida per l'espatrio per tutti i cittadini italiani.

Quando non è valida per l'espatrio appare apposita dicitura.

Al fine di ottenere il rilascio della Carta d'identità valida per l'espatrio, il richiedente deve sottoscrivere, presso lo sportello, una dichiarazione attestante l'assenza delle cause ostative al rilascio del passaporto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 21 novembre 1967 n. 1185

Minori:

Nel caso in cui l'intestatario del documento sia un minore, tale dichiarazione deve essere resa da coloro che hanno la responsabilità genitoriale (genitori o tutore).

Nel caso in cui uno dei genitori fosse impossibilitato a presentarsi allo sportello, questi deve far pervenire (anche per via telematica, così come previsto dall'art. 38, comma 3, del D.P.R.

445/2000) una dichiarazione di consenso all'espatrio redatta in carta semplice, sottoscritta ed accompagnata dalla fotocopia integrale di un documento di identità. (ALLEGATO 1)

Nel caso di rifiuto all'assenso da parte da parte di un genitore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare da richiedere in tribunale. In mancanza dell'assenso o della suddetta autorizzazione la carta sarà rilasciata non valida per l'espatrio.

Restano valide le indicazioni riguardo la sottoscrizione da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità tutoria di minori di età inferiore a 14 anni che viaggino non accompagnati da almeno uno di loro e che intendono concedere l'autorizzazione ad una persona fisica o ad una società di trasporto (es: compagnia aerea o di navigazione): essi devono sottoscrivere la dichiarazione di accompagnamento. La relativa modulistica è scaricabile dal sito web della Questura competente al rilascio.

Cittadini stranieri:

I cittadini non italiani, comunitari ed extracomunitari, maggiorenni e minorenni, possono ottenere solo il documento di identità non valido per l'espatrio.

Per un elenco aggiornato dei Paesi in cui è possibile entrare con la carta d'identità, si consiglia di consultare il sito <http://www.viaggiareassicuri.it>, selezionando il Paese di proprio interesse. L'allegato 3 deve essere compilato da almeno un genitore nel caso in cui si richieda la C.I.E. per minore straniero.

14. ACQUISIZIONE IMPRONTE DIGITALI E VERIFICA DEI DATI PERSONALI

Dopo l'operazione di inserimento dei dati che, a partire da coloro che hanno compiuto 12 anni di età, prevede anche l'acquisizione del dato biometrico delle impronte digitali, l'operatore stamperà un modulo di riepilogo che verrà sottoposto all'attenzione del richiedente, per la verifica dei dati personali e per l'acquisizione della firma autografa.

All'acquisizione della firma e delle impronte digitali non si procede nei casi in cui l'intestatario della C.I.E. non abbia compiuto il dodicesimo anno di età ed in tutti gli altri casi in cui vi sia l'impossibilità a sottoscrivere.

15. PIN/PUK

Al termine della procedura di richiesta, verrà rilasciato al cittadino un modulo con il riepilogo dei dati contenente il numero della C.I.E., e la prima parte dei codici PIN/PUK associati ad essa. La seconda parte dei codici saranno contenuti nella busta di consegna della C.I.E. che verrà recapitata al domicilio del richiedente o presso lo stesso Ufficio comunale e permetteranno di utilizzare la C.I.E. per usufruire di tutti i servizi della P.A. che richiedono e/o consentono l'autenticazione in rete mediante tale mezzo.

Il modulo di riepilogo che viene consegnato al cittadino, SOSTITUISCE LA C.I.E. SUL TERRITORIO ITALIANO, SINO A CHE LA MEDESIMA NON SARA' RECAPITATA AL CITTADINO. Detto modulo non è utilizzabile al di fuori del territorio italiano e per motivazioni di espatrio o viaggi nazionali con mezzi appartenenti a compagnie non italiane (ad esempio RAYANAIR – Compagnia Inglese).

16. POSSIBILITÀ DI ESPRIMERSI SULLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI

La procedura di emissione della nuova C.I.E. prevede anche la facoltà, per il cittadino maggiorenne, di indicare in modo esplicito il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o

tessuti in caso di morte, sottoscrivendo una dichiarazione che sarà inviata al Sistema Informativo Trapianti nazionale (S.I.T.).

Tale volontà potrà essere successivamente modificata presso i nostri uffici ad ogni rinnovo della carta d'identità elettronica stessa, oppure in qualsiasi altro momento presso la ASL TO5.

Per approfondire il contenuto, il significato, le possibili motivazioni e l'utilizzo dell'assenso, diniego o astensione da tale dichiarazione, si veda il seguente link <http://www.trapianti.salute.gov.it/cnt/cntDettaglioMenu.jsp?id=5>.

Il consenso alla donazione di organi e tessuti è gratuito e non comporta l'obbligo o la necessità di iscriversi ad Enti od associazioni.

17. PERSONE IMPOSSIBILITATE A PRESENTARSI ALLO SPORTELLO PER MOTIVI PARTICOLARI

Per i cittadini impossibilitati a presentarsi allo sportello per gravi motivi di salute, o perché appartenenti a ordini religiosi soggetti a clausura, o per motivi di detenzione, od altri indicati dalle vigenti disposizioni, una persona incaricata dal richiedente (ad es., un familiare) dotata di delega scritta (Allegato 6) potrà richiedere il rilascio della C.I.E. per l'interessato impossibilitato seguendo l'iter della prenotazione di cui al precedente paragrafo 7, lettere a) o b) e presentandosi al suo posto: al momento della redazione della pratica per la C.I.E., l'Ufficiale d'anagrafe segnalerà l'impossibilità del rilascio delle impronte digitali e sospenderà la pratica in attesa di acquisizione della firma che avverrà concordando con il delegato del cittadino il passaggio a domicilio/ospedale/casa di riposo o di detenzione da parte di un incaricato del Comune per la verifica dell'identità della persona e la firma, se possibile. L'Ufficiale di anagrafe riprenderà la pratica dopo aver acquisito con lo scanner la firma autografa e la completerà inviando la richiesta di produzione della C.I.E..

In alternativa, il soggetto munito di delega del soggetto interessato potrà anche richiedere l'emissione del documento nella versione cartacea portando la carta d'identità scaduta e tre fotografie: la procedura per l'identificazione e la firma da parte dell'interessato avviene come sopra descritto per la richiesta di C.I.E. per persona impossibilitata per gravi motivi.

.

18. ECCEZIONI.

E' obbligatoria la procedura di rilascio della sola C.I.E., e non è più previsto il rilascio della carta d'identità nel vecchio formato cartaceo, se non nei seguenti casi eccezionali:

- Cittadini iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero); infatti per essi non è ancora attualmente prevista la possibilità di dotarsi di C.I.E.;
- Particolari problematiche non risolvibili in tempi brevi relative a disallineamenti fra i dati presenti sul portale ministeriale ANPR, sul portale dell'Agenzia delle Entrate ed i dati anagrafici del cittadino;
- Casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per i seguenti tassativi motivi, stabiliti dalla Circolare Ministeriale n. 4/2017:
 - salute;
 - viaggio;
 - consultazione elettorale;
 - partecipazione a concorsi;
 - partecipazione a gare pubbliche (amministrative).

In tali casi di urgenza, il cittadino dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato 5), ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., indicando chiaramente la circostanza invocata, nonché la modalità in cui l'Ufficio può controllare la dichiarazione stessa, nel caso si tratti di fatto, stato o qualità personale risultante da registri, atti o documenti detenuti da una pubblica amministrazione; in caso contrario, la documentazione, ancorché differita, della circostanza invocata dovrà essere effettuata, entro il termine fissato dall'Ufficio, dal cittadino che l'ha indicata.

In mancanza, o in caso di non sussistenza totale o parziale della circostanza stessa, il cittadino sarà passibile delle sanzioni di cui agli articoli 75 e 76 del precitato D.P.R. n. 445/2000.

Tutte le dichiarazioni sostitutive allegate alla richiesta di rilascio della carta d'identità in formato cartaceo verranno controllate ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, con le modalità di cui al precedente paragrafo 16., con possibilità di applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R., compresa la possibile riconsegna forzata del documento cartaceo ingiustamente ottenuto.

Per informazioni: Servizio Demografico tel. 011-9629082

La Loggia, lì 16.11.2021